

Sentenza n. 273/2020 pubbl. il 21/01/2020

RG n. 6418/2010

Repert. n. 339/2020 del 21/01/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

PRIMA SEZIONE CIVILE



Adi 4.7. LUG 2020

Richieste n. 2 Copie

1 esecutive 1 conformi

Uso studio

Avv.to CAPUANO ANTONIO

Con / Senza urgenza

Bolli €

Ditta € 31,00

Ril. il

...Il Tribunale di Salerno, 1^a Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia Caputo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 6418/2010, avente ad oggetto: **Opposizione a decreto ingiuntivo**

TRA

COMUNE DI CALVANICO (C.F.: 00596080655), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione nonché delibera di incarico di Giunta Comunale n. 48 del 8/5/2008, dall'Avv. Dario Fusaro, presso il cui studio sito in Lancusi di Fisciano (SA) alla Via Tenente Nistri n.175, elettivamente domicilia

- PARTE OPPONENTE

E

GAMA COSTRUZIONI DI ANSALONE ANTONIO & C. S.A.S. (P.IVA: 03105620656), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Antonio Capuano, presso il cui studio, sito in Salerno alla Via L. Cacciatore n.21, elettivamente domicilia

- PARTE OPPOSTA -

NONCHE'

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., e **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno presso cui, "ope legis", domicilia al Corso Vittorio Emanuele n.58

- TERZI CHIAMATI -

Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza

Firmato Da: CAPUTO MATTIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2a9640d3c1cb11c4ab1d6ce2bc18d8d7
Firmato Da: PASSANNANTI MARISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 17e840f943091ea4e63dd4bbacde4d046



Sentenza n. 273/2020 pubbl. il 21/01/2020

RG n. 6418/2010

NONCHE' Repert. n. 339/2020 del 21/01/2020

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, nonché provvedimento autorizzativo, dagli Avv.ti Alba Di Lascio, Maria Laura Consolazio e Maria Imparato, elettivamente domiciliata presso l'ufficio dell'Avvocatura Regionale, sito in Salerno alla via Abella Salernitana n. 3,

- TERZA CHIAMATA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza dell'11/9/2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con due distinti atti di citazione il **COMUNE DI CALVANICO** ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 66/2008 con il quale era stato ingiunto al pagamento di € 201.382,24 oltre interessi legali, competenze e spese del procedimento monitorio, nonché avverso il Decreto Ingiuntivo n. 67/2008, con il quale era stato ingiunto al pagamento di € 18.669,10, oltre interessi legali, competenze e spese del procedimento monitorio, deducendo: che i lavori effettuati dalla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. sarebbero stati realizzati a seguito di provvedimento di affidamento dell'incarico del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, in data 4/2/2002, mediante trattativa privata; che gli stessi lavori sarebbero stati affidati per provvedere con urgenza alla sistemazione idraulica della Via Comunale Vigna dei Preti, interessata dai violenti nubifragi e smottamenti che hanno investito il territorio comunale il giorno 5/9/2001, con gravi danni al patrimonio immobiliare e alle infrastrutture pubbliche; che le prestazioni sarebbero state realizzate in deroga all'art. 35 del D.Lgs. n. 77/1995 circa la necessaria copertura finanziaria delle spese da effettuare, stante la contestuale dichiarazione di somma urgenza dei lavori; che a seguito degli eventi calamitosi del 5/9/2001, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/9/2001, n. 3147 sarebbe stato decretato lo stato di emergenza, tra gli altri, anche per il **COMUNE DI CALVANICO**; che, sul presupposto di tale ultima ordinanza il **MINISTRO DELL'INTERNO** avrebbe adottato l'ordinanza n. 3158 del 12/11/2001, con la quale avrebbe disposto la nomina di Commissari delegati per l'attuazione degli interventi di salvaguardia della pubblica incolumità e ripresa delle normali condizioni di vita, i quali avrebbero dovuto individuare il programma degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture pubbliche danneggiati; che, a tal fine, con la

Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



medesima ordinanza il MINISTERO DELL'INTERNO avrebbe disposto lo stanziamento delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori dal Dipartimento della Protezione Civile ai Commissari delegati su apposite contabilità speciali, che questi ultimi sarebbero stati autorizzati ad aprire presso la Tesoreria provinciale dello Stato; che il Commissario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania, in qualità di delegato ex ordinanza n. 3158/2001, avrebbe adottato l'ordinanza n. 9 del 18/2/2002, la quale stabilirebbe che, ai fini del finanziamento degli interventi eseguiti o in via di esecuzione, i Comuni debbano trasmettere al Settore Provinciale del Genio Civile territorialmente competente, l'atto di approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa dei lavori, gli atti di contabilità finale comprensivi delle copie delle fatture, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, tutti approvati e vistati; che, quindi il COMUNE DI CALVANICO avrebbe rivestito la qualifica di mero Ente attuatore, mentre dovrebbe ritenersi stazione appaltante unicamente il Commissario delegato ex ordinanza n. 3158/2001, dunque il MINISTRO DELL'INTERNO, in qualità di delegato per il Coordinamento della Protezione Civile e, di conseguenza, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ovvero la REGIONE CAMPANIA; che, in ogni caso i Decreti Ingiuntivi dovrebbero essere revocati per assenza dei presupposti di legge per la loro emissione, mancando l'approvazione da parte del R.U.P. del Certificato di Regolare Esecuzione e la comunicazione dello stesso al Comune, necessari ai fini dell'accettazione dell'opera e della conseguente esigibilità del credito; che, infine, il Comune, rispetto alle pretese creditorie vantate dalla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. dovrebbe comunque essere garantito dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI o dalla REGIONE CAMPANIA, in quanto i lavori realizzati rientrerebbero nelle previsioni di cui alle ordinanze ministeriali citate.

In virtù di quanto innanzi esposto il **COMUNE DI CALVANICO** ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare i Decreti Ingiuntivi n. 66/2008 e n. 67/2008, accertare e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva nei confronti della GAMA COSTRUZIONI S.A.S.; in via gradate, accertare e dichiarare il diritto del COMUNE DI CALVANICO ad essere garantito dal Commissario delegato dal MINISTRO DELL'INTERNO ex ord. n. 3158/2001, ovvero dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ovvero dalla REGIONE CAMPANIA; in via ancor più gradata, accertare e dichiarare l'arricchimento ingiustificato del MINISTERO DELL'INTERNO, DELLA

Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



Sentenza n. 273/2020 pubbl. il 21/01/2020

RG n. 6418/2010

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELLA REGIONE CAMPANIA, e per
Report. n. 339/2020 del 21/01/2020

l'effetto condannare tali Amministrazioni al pagamento della somma di cui ai Decreti Ingiuntivi opposti a favore del creditore opposto o del Comune di Calvanico; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

Si costituiva in giudizio la **GAMA COSTRUZIONI S.A.S.**, deducendo: che l'eccezione di parte opponente di difetto di legittimazione passiva sarebbe infondata, poiché l'affidamento dei lavori in suo favore sarebbe avvenuto da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in data 19/9/2001, non invece in data 2/2/2002, allorquando sarebbe sopraggiunto soltanto il visto del Sindaco sull'atto di affidamento; che il progetto iniziale di affidamento sarebbe infatti stato redatto giusta delibera della Giunta Comunale n. 163 del 26/9/2001, approvata con delibera n. 13 del 10/1/2002; che all'epoca dell'affidamento non vi sarebbe stato quindi alcun atto di altre Amministrazioni, infatti l'ordinanza ministeriale n. 3147/2001 di decretazione dello stato di emergenza riguardante vari Comuni, tra cui quello di CALVANICO, sarebbe stata pubblicata in G.U. soltanto il 25/9/2001; che, pertanto, l'atto di affidamento del R.U.T. del 19/9/2001 andrebbe inquadrato nell'art. 147 del D.P.R. n. n. 554/1999, relativamente alle ordinanze "extra ordinem" di cui può avvalersi il Comune al verificarsi di situazioni sopravvenute che impongano di provvedere con urgenza e che consentono, pertanto di derogare ai normali procedimenti di evidenza pubblica; che l'art. 147, comma 4, D.P.R. n. 544/1999 stabilirebbe che la stazione appaltante provveda alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori; che nel caso di specie la stazione appaltante sarebbe il COMUNE DI CALVANICO, unico suo interlocutore dall'affidamento dei lavori fino alla redazione della certificazione di regolare esecuzione dell'opera; che, pertanto, il COMUNE DI CALVANICO sarebbe obbligato al pagamento del corrispettivo; che l'ordinanza n. 3158/2001 farebbe esplicito riferimento a interventi ancora da progettualizzare; che, per quanto concerne le opere già affidate in via d'urgenza, l'ordinanza n. 9/2002 preciserebbe che il Genio Civile deve valutare se le opere rientrano oppure no nell'ambito delle finalità previste dalla ordinanza n. 3158/2001 e, all'esito, determinare l'importo da corrispondere agli Enti attuatori; che, quindi, nel caso di specie il COMUNE DI CALVANICO avrebbe potuto ricevere eventuali finanziamenti qualora la pratica avesse superato il vaglio dei competenti uffici del Genio Civile e del Commissariato delegato; che il direttore dei lavori Ing. Pasquale Vitale, nominato dal COMUNE DI CALVANICO, avrebbe

Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza




adempito a tutti gli atti resisi necessari nel corso dell'andamento del cantiere, provvedendo anche al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.); che, ogni problematica interna ai soggetti facenti capo alla stazione appaltante non potrebbe assumere rilevanza esterna, né potrebbe essere ritenuta opponibile alla società creditrice, la quale non potrebbe subire alcun pregiudizio dalla mancata trasmissione del C.R.E. nei termini di legge; che, inoltre, con Delibera n. 191/2002 della Giunta Municipale sarebbero stati approvati gli elaborati finali dei lavori eseguiti e la relazione del Responsabile del Servizio relativa all'indicazione delle somme dovute dal COMUNE DI CALVANICO alla GAMA COSTRUZIONI S.A.S.

In virtù di quanto innanzi esposto la **GAMA COSTRUZIONI S.A.S.** ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare i Decreti Ingiuntivi n. 66/2008 e n. 67/2008; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ANTONIO CAPUANO, dichiaratosi anticipatario.

All'udienza del 9/12/2008 il precedente Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa dei terzi chiamati **MINISTERO DELL'INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e REGIONE CAMPANIA**, richiesta dal COMUNE DI CALVANICO.

Il Comune opponente provvedeva a notificare regolarmente gli atti di chiamata in causa ai terzi.

Si costituivano il **MINISTERO DELL'INTERNO e la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, deducendo: che essi sarebbero privi della legittimazione passiva, essendo estranei ai fatti per cui è causa; che, il Sindaco del COMUNE DI CALVANICO avrebbe disposto l'affidamento dei lavori con delibera n. 163 del 26/9/2001, priva di qualsiasi riferimento ad interventi commissariali; che successivamente con delibera n. 191 del 29/10/2002 il Sindaco avrebbe approvato gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, in assenza di qualsivoglia provvedimento di delega da parte dello Stato; che, in ogni caso, l'art. 10 dell'ordinanza ministeriale n. 3158/2001 stabilirebbe l'estraneità del Dipartimento della Protezione Civile ad ogni rapporto contrattuale con le società esecutrici delle opere, lasciando a carico degli Enti attuatori ogni onere economico derivante a qualsiasi titolo dai rapporti medesimi; che la stessa ordinanza avrebbe stabilito unicamente un intervento statale teso al rimborso accordato agli enti locali, delle spese sostenute per Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



interventi disposti, secondo i limiti ed i presupposti previsti dall'ordinanza stessa; che, tuttavia il Sindaco del COMUNE DI CALVANICO avrebbe provveduto all'attuazione dei lavori in completa autonomia, in assenza di provvedimenti autorizzativi da parte dell'Autorità statale.

In virtù di quanto innanzi esposto il **MINISTERO DELL'INTERNO** e la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** hanno formulato le seguenti conclusioni: dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con immediata estromissione dal presente giudizio; rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

Si costituiva la **REGIONE CAMPANIA**, deducendo: che l'ordinanza ministeriale n. 3158/2001 stabilirebbe la competenza del Presidente della REGIONE CAMPANIA, quale Commissario delegato, per l'individuazione dei programmi di intervento straordinario da eseguire per la riparazione dei danni causati dagli eventi del settembre 2001, nonché delle opere necessarie per impedire pregiudizi alle infrastrutture pubbliche in caso di altri eventi meteorologici, potendo a tal uopo affidare compiti attuativi ai Sindaci dei Comuni interessati; che, tuttavia, il COMUNE DI CALVANICO avrebbe agito autonomamente, poiché non vi sarebbe alcun contratto o delega da parte della REGIONE CAMPANIA, per l'esecuzione dei lavori realizzati nel territorio comunale; che, il COMUNE DI CALVANICO avrebbe determinato in via autonoma le modalità di affidamento e di esecuzione dei lavori, approvando poi con delibera n. 191/2002 lo stato finale delle opere e l'importo complessivo delle prestazioni dovute alla GAMA COSTRUZIONI S.A.S., con totale estraneità della REGIONE CAMPANIA.

In virtù di quanto innanzi esposto, la **REGIONE CAMPANIA** formulava le seguenti conclusioni: dichiarare il proprio difetto di legittimazione passive e, per l'effetto rigettare le domande proposte nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

Ciò posto, la causa può ora essere decisa.

SUL THEMA DECIDENDUM

Innanzitutto è opportuno, al fine di decidere la controversia, individuare quei fatti che, in quanto provati documentalmente o non specificatamente contestati dalle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c., devono ritenersi provati.

Risulta così certo:

Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



che in data 21/9/2001 il COMUNE DI CALVANICO, per tramite del Responsabile
Repert. n. 339/2020 del 21/01/2020

dell'Ufficio Tecnico affidava alla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. l'esecuzione dei lavori di somma urgenza mediante trattativa private (**cf. all. n. 4 della produzione di parte opposta**);


che in data 4/2/2002 il Sindaco del COMUNE DI CALVANICO apponeva il visto sull'atto di affidamento diretto dei lavori di cui al 21/9/2001 (**cf. all. 4 della produzione di parte opposta**);

che la GAMA COSTRUZIONI S.A.S. ha regolarmente eseguito i lavori ad essa affidati dal COMUNE DI CALVANICO, come risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione dell'11/12/2006 (**cf. all. 11 della produzione di parte opposta**);

che il COMUNE DI CALVANICO non ha provveduto a pagare alla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei predetti lavori (**circostanza, questa, non contestata dal COMUNE DI CALVANICO e, come tale, da ritenersi provata**);

che con ordinanza n. 3158/2001 adottata dal MINISTERO DELL'INTERNO per "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre 2001" venivano nominati quali Commissari Delegati per l'attuazione degli interventi il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco del Comune di Napoli e, all'articolo 10), veniva stabilito che "*Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori*" (**cf. all. c della produzione di parte opposta**);

che l'ordinanza n. 9 del 18/2/2002 del PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA quale Commissario di Governo delegato ex Ordinanza n. 3158/2001 del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile – procedure per l'attuazione degli interventi pubblici ricompresi nel programma di cui all'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza n. 3158/2001, al Titolo 3 – Interventi già eseguiti in via di somma urgenza, veniva previsto all'articolo 6:2 che "*Per il finanziamento degli interventi di somma urgenza eseguiti o in via di esecuzione da parte dei Comuni o altri soggetti attuatori ... su*
Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



Sentenza n. 273/2020 pubbl. il 21/01/2020

RG n. 6418/2010

dichiarazione di somma urgenza da parte dei Settori Provinciali del Genio Civile e degli stessi soggetti attuatori sopra citati, gli stessi, trasmettono al Settore Provinciale del Genio Civile territorialmente competente, l'atto di approvazione, del competente organo interno al soggetto attuatore, del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa dei lavori, gli atti di contabilità finale comprensivi delle copie delle fatture, il certificato di regolare esecuzione lavori o eventuale certificato di collaudo, tutti approvati e vistati", "Il Settore Provinciale del Genio Civile provvede ad accertare, sulla base della documentazione prodotta, l'ultimazione dei lavori, che le opere eseguite rientrano nelle finalità dell'ordinanza 3158/2001 e nel programma degli interventi e l'importo complessivo da corrispondere al soggetto per lavori e somma a disposizione... La struttura commissariale, riscontrati gli atti provvede ad accreditare le somme al soggetto attuatore" (cfr. all. c della produzione di parte opposta);

che con Delibera n. 191 del 26/8/2002 della Giunta Municipale del COMUNE DI CALVANICO, il predetto Comune approvava gli elaborati finali dei lavori eseguiti dalla GAMA COSTRUZIONI S.A.S., nonché la relazione del Responsabile del Servizio relativa all'indicazione delle somme dovute (cfr. 7 della produzione di parte opposta).
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.

SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE


Il COMUNE DI CALVANICO ha proposto opposizione avverso i Decreti Ingiuntivi n. 66/2008 e n. 67/2008 emessi in suo danno con i quali è stato ingiunto rispettivamente al pagamento in favore della GAMA COSTRUZIONI S.A.S. di € 201.382,24 ed € 18.669,10 (per un totale di € 220.051,34) oltre interessi al tasso legale e spese di procedura monitoria, quale corrispettivo per i lavori di somma urgenza eseguiti dalla suddetta società a seguito degli eventi calamitosi del Settembre 2001 che avevano colpito, tra gli altri, il territorio del suddetto Comune.

Parte opponente ha innanzitutto dedotto quale motivo di opposizione che il credito azionato in via monitoria dalla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. non sarebbe esigibile nè liquido, stante la mancanza del certificato di regolare esecuzione dei lavori, necessario per determinare il valore dei lavori ed ottenere lo stanziamento dei fondi.

Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.

Risulta, infatti, provato:

Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



che in data 21/9/2001 il COMUNE DI CALVANICO, per tramite del Responsabile dell'Ufficio Tecnico affidava alla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. l'esecuzione dei lavori di somma urgenza mediante trattativa privata (**cf. all. n. 4 della produzione di parte opposta**);

che in data 4/2/2002 il Sindaco del COMUNE DI CALVANICO apponeva il visto sull'atto di affidamento diretto dei lavori di cui al 21/9/2001 (**cf. all. 4 della produzione di parte opposta**);

che con Delibera n. 191 del 26/8/2002 della Giunta Municipale del COMUNE DI CALVANICO, il predetto Comune approvava gli elaborati finali dei lavori eseguiti dalla GAMA COSTRUZIONI S.A.S., nonché la relazione del Responsabile del Servizio relativa all'indicazione delle somme dovute (**cf. 7 della produzione di parte opposta**).

che la GAMA COSTRUZIONI S.A.S. ha regolarmente eseguito i lavori ad essa affidati dal COMUNE DI CALVANICO, come risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione dell'11/12/2006 (**cf. all. 11 della produzione di parte opposta**).

Dunque, contrariamente a quanto ~~eccepito da parte~~ opponente, vi è agli atti la prova dell'esistenza del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) firmato dall'Ing. Pasquale Vitale, nella sua qualità di direttore dei lavori incaricato dal medesimo COMUNE DI CALVANICO in data 11/12/2006.

In virtù di quanto innanzi esposto consegue che **risultano provati l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in via monitoria dalla GAMA COSTRUZIONI.**

Il COMUNE DI CALVANICO ha poi dedotto quale **motivo di opposizione** ch esso sarebbe privo della legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla GAMA COSTRUZIONI S.A.S., in quanto esso avrebbe operato quale mero soggetto "attuatore" degli interventi resisi necessari a seguito delle calamità avvenute sul suo territorio il 5/9/2001 e non nella qualità di "stazione appaltante", ragion per cui non sarebbe obbligato a pagare alla società opponente appaltatrice il corrispettivo dei lavori da essa eseguiti; secondo la prospettazione di parte opponente, dunque, in forza della ordinanza n. 3158/2001 del MINISTERO DELL'INTERNO, sarebbe stata prevista l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'emergenza, individuando lo stesso nel PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA e all'art. 1); comma 2, disporrebbe che il Commissario provveda a svolgere la propria attività *"avvalendosi per l'attuazione degli interventi della struttura commissariale"* Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



...nonché delle strutture degli enti locali competenti e dei soggetti gestori dei pubblici servizi". Inoltre secondo parte opponente l'articolo 10) della predetta ordinanza n. 3158/2001 non porrebbe a carico dei Comuni "attuatori" i costi degli interventi eseguiti su loro incarico.

Di conseguenza il COMUNE DI CALVANICO ha chiesto accertarsi il suo difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, revocare i Decreti Ingiuntivi n. 66/2008 e n. 57/2008 e, in via subordinata, per il caso di rigetto dell'opposizione, convocare i terzi chiamati in causa al pagamento del corrispettivo dei lavori in favore della GAMA COSTRUZIONI S.A.S. o in suo favore; in via ulteriormente subordinata, condannarsi i terzi chiamati in causa al pagamento in suo favore, a titolo di indennizzo per essersi arricchiti senza causa, di quanto dovesse essere condannato a pagare in favore della GAMA COSTRUZIONI S.A.S.

Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.

In buona sostanza il COMUNE DI CALVANICO deduce di non essere il soggetto obbligato a pagare alla società opposta il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori da questa regolarmente eseguiti per ovviare agli eventi calamitosi del 5/9/2001, poiché esso sarebbe mero ente "attuatore" di interventi i cui costi dovrebbero essere sostenuti, in virtù dell'ordinanza n. 3158/2001, dal MINISTRO DELL'INTERNO quale soggetto delegato per il coordinamento della Protezione Civile e, dunque, dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ovvero dalla REGIONE CAMPANIA.

Quanto dedotto da parte opponente non appare condivisibile.

Innanzitutto deve evidenziarsi che anche qualora dovesse ritenersi sussistente l'obbligo in capo ad uno o più dei terzi chiamati in causa (MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONE CAMPANIA) di sostenere gli oneri economici relativi ai lavori di urgenza eseguiti dalla società opposta, ciò non costituirebbe comunque una ragione giustificatrice per l'accoglimento dell'opposizione proposta, atteso che eventuali rapporti tra il COMUNE DI CALVANICO ed i terzi chiamati in causa avrebbe efficacia soltanto nei rapporti tra questi ultimi e non anche della GAMA COSTRUZIONI S.A.S., del tutto estranea alle vicende afferenti a tali soggetti.

Fermo quanto innanzi esposto si osserva quanto segue.

In primo luogo deve evidenziarsi che l'ordinanza n. 3158 del 12/11/2001 adottata per "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali ed i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre 2001” (cfr. all. 1 e 2 della produzione di parte opposta) adottata dal MINISTERO DELL'INTERNO ha

disposto la nomina del Presidente della Regione Campania e del Sindaco del Comune di Napoli quali Commissari Delegati per l'attuazione degli interventi e all'**articolo 1), comma 2** ed ha previsto che questi ultimi erano tenuti ad individuare con la protezione civile i danni prodotti dagli eventi meteorologici e ad adottare il programma degli interventi straordinari per la riparazione dei danni ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati, le località colpite e controllare l'attività svolta dagli Enti locali, legittimando dunque questi ultimi a concludere contratti, ad espletare i lavori ed a pagare i corrispettivi dovuti.

Tale ordinanza, però, è destinata a produrre i suoi effetti soltanto per quanto riguarda gli interventi di ripristino che non erano già stati progettati né tantomeno realizzati alla data della sua entrata in vigore (il 12/11/2001), limitandosi a prevedere lo stanziamento di

fondi utili per la progettazione e la realizzazione di interventi straordinari per la riparazione dei danni causati dagli eventi calamitosi del 22/8/2001, 5-14-15/2001 ed il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture danneggiati (cfr. art. 1, co. 2), disponendo dunque per il futuro; di conseguenza, posto che il COMUNE DI CALVANICO opponente aveva conferito alla GAMA COSTRUZIONI S.A.S., per via della situazione di urgenza, **in data 21/9/2001** (cfr. all. n. 4 della produzione di parte opposta) il compito di eseguire lavori di urgenza, ne deriva che l'ordinanza n. 3158/2001 non è applicabile “*ratione temporis*” ai fatti oggetto di causa.

In secondo luogo deve rilevarsi che neanche può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, che il COMUNE DI CALVANICO abbia assunto la veste di “ente attuatore” rispetto ai lavori la cui esecuzione è stata da esso conferita alla società opposta, atteso che nel momento in cui l'Ente comunale aveva conferito mediante trattativa privata la provvista pubblica alla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. – ovvero in data 21/9/2001 – non era ancora stata emanata l'ordinanza n. 3158/2001 (datata 12/11/2001) e, quindi, il COMUNE DI CALVANICO non poteva avere disposto alcun intervento di riparazione o ripristino in attuazione di un'ordinanza che sarebbe stata emanata solo due mesi dopo.

Da ciò consegue che nella ordinanza n. 3158/2001 non vi è alcuna disposizione che consenta di ritenere che il MINISTRO DELL'INTERNO, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI



MINISTRI, né tantomeno la REGIONE CAMPANIA, siano obbligati a pagare in favore della società opposta il corrispettivo dei lavori da essa realizzati in favore del COMUNE DI CALVANICO.

Quanto poi al contenuto dell'**ordinanza n. 9 del 18/2/2002** emessa dal Presidente della Regione Campania quale Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica delegato ex Ord. 3158/2001 del Ministro dell'Interno per il Coordinamento della Protezione Civile (**cfr. all. c della produzione di parte opposta**), pure richiamata da parte opponente a sostegno della tesi del suo difetto di legittimazione passiva rispetto ai fatti di causa, poiché a suo dire in forza dell'articolo 6.2 del Titolo 3 esso, quale "ente attuatore", sarebbe stato tenuto soltanto ad inviare al Settore Provinciale del Genio Civile territorialmente competente l'atto di approvazione del verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa dei lavori, nonché gli atti di contabilità finale comprensivi delle copie delle fatture, il certificato di regolare esecuzione dei lavori o eventuale certificato di collaudo, tutti approvati e vistati. Adempiuti tali oneri, dunque, obbligato al pagamento degli oneri per i lavori eseguiti sarebbe il Settore Provinciale del Genio Civile e poi al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio che opera quale struttura di supporto del Commissario.

Anche questa eccezione è infondata e va rigettata.

Infatti, se è certamente vero che nell'ordinanza n. 9/2002 all'**articolo 6.2 del Titolo 3** – Interventi già eseguiti in via di somma urgenza - veniva previsto che *"Per il finanziamento degli interventi di somma urgenza eseguiti o in via di esecuzione da parte dei Comuni o altri soggetti attuatori ... su dichiarazione di somma urgenza da parte dei Settori Provinciali del Genio Civile o degli stessi soggetti attuatori sopra citati, gli stessi, trasmettono al Settore Provinciale del Genio Civile territorialmente competente, l'atto di approvazione, del competente organo interno al soggetto attuatore, del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa dei lavori, gli atti di contabilità finale comprensivi delle copie delle fatture, il certificato di regolare esecuzione lavori o eventuale certificato di collaudo, tutti approvati e vistati"* e che *"Il Settore Provinciale del Genio Civile provvede ad accertare, sulla base della documentazione prodotta, l'ultimazione dei lavori, che le opere eseguite rientrano nelle finalità dell'ordinanza 3158/2001 e nel programma degli interventi e l'importo complessivo da corrispondere al soggetto per lavori a somma a disposizione..."*

La struttura commissariale, riscontrati gli atti provvede ad accreditare le somme al
Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



soggetto attuatore” è altrettanto vero che ~~nella fattispecie concreta il COMUNE DI~~ **REP. N. 339/2020 DEL 21/01/2020**

CALVANICO non ha fornito alcuna prova di avere adempiuto agli oneri su di esso incombenti in forza di tale norma per ottenere dalla struttura commissariale l'accreditamento delle somme da corrispondere alla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. per l'esecuzione già avvenuta dei lavori di somma urgenza. Non vi è, dunque, prova che il COMUNE DI CALVANICO abbia ottemperato agli oneri richiesti dall'articolo 6.2 del Titolo 3 dell'ordinanza n. 9/2002 del Presidente della Regione Campania al fine di ottenere l'accreditamento per i lavori di urgenza già eseguiti: da ciò consegue che anche sotto questo aspetto non vi è alcun obbligo a carico dei terzi chiamati in causa MINISTERO DELL'INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e REGIONE CAMPANIA di pagare il corrispettivo dei lavori eseguiti dalla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. in favore del COMUNE DI CALVANICO.

Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che unico legittimato passivo nel presente giudizio è il COMUNE DI CALVANICO e, pertanto, l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto e va rigettata e, per l'effetto, i Decreti Ingiuntivi n. 66/2008 e n. 67/2008 vanno confermati.

Stante il rigetto dell'opposizione proposta dal COMUNE DI CALVANICO, si rende necessario esaminare le domande da quest'ultimo formulate in via subordinata.

Parte opponente ha chiesto, infatti, per il caso di rigetto dell'opposizione, accertarsi e dichiararsi il suo diritto ad essere manlevata dai terzi chiamati in causa per quanto dovesse essere condannato a pagare in favore della GAMA COSTRUZIONI S.A.S.

Anche la domanda di manleva proposta da parte opponente è infondata e va rigettata.

Come rilevato poc'anzi, infatti, non vi è alcuna disposizione normativa in base alla quale possa ritenersi esistente l'obbligo dei terzi chiamati in causa di pagare gli importi oggetto di ingiunzione e dovuti dal Comune opponente alla società opposta quale esecutrice dei lavori di urgenza a seguito degli eventi calamitosi del 5/9/2001.

Ne consegue che anche tale domanda è infondata e va rigettata.

Parte opponente ha poi chiesto in via ulteriormente gradata accertare che i lavori realizzati da GAMA COSTRUZIONI S.A.S. rientrino tra quelli di cui all'ordinanza n. 3158/2001 del MINISTERO DELL'INTERNO ovvero tra le competenze della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ex art. 107 comma 1 lett. c.) D.Lgs n. 112/1998, ovvero della Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



Sentenza n. 273/2020 pubbl. il 21/01/2020

RG n. 6418/2010

REGIONE CAMPANIA ex art. 108 comma 1 lett. a) n. 4 D.Lgs. n. 112/1998, dichiarare

Repert. n. 339/2020 del 21/01/2020

l'arricchimento senza causa di tali ultime Amministrazioni e, per l'effetto condannarle alla restituzione in suo favore delle somme al cui pagamento eventualmente dovesse essere tenuto nei confronti di GAMA COSTRUZIONI S.A.S. per i lavori da questa eseguiti.

La domanda di parte opponente è infondata e va rigettata.


Perché possa esservi l'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c. è necessario innanzitutto che sussista un arricchimento – appunto, senza giustificazione causale – di un soggetto in danno di un altro: nella vicenda che ci occupa, però, non vi è alcuna prova che i lavori eseguiti dalla GAMA COSTRUZIONI S.A.S. su incarico del COMUNE DI CALVANICO abbiano costituito un arricchimento per i terzi chiamati in causa.

Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che anche questa domanda è infondata e va rigettata.

SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE

Nei rapporti tra il **COMUNE DI CALVANICO** e la **GAMA COSTRUZIONI DI ANSALONE ANTONIO & C. S.A.S.** le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'opposizione, sono poste quindi a carico del **COMUNE DI CALVANICO** e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 220.051,34) e della complessità (media) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 11.810,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.430,00 per la fase di studio; € 1.550,00 per la fase introduttiva; € 3.870,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 4.050,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato **ANTONIO CAPUANO**, dichiaratosi anticipatario.

Nei rapporti tra il **COMUNE DI CALVANICO** ed i terzi chiamati **MINISTERO DELL'INTERNO** e della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (entrambi costituiti per tramite dell'Avvocatura dello stato) le spese seguono il criterio generale della soccombenza e, così come stabilito dalla Suprema Corte (*lex multis* Cass. Civ., n. 6292/2019), sono poste a carico del **COMUNE DI CALVANICO**, soccombente e, tenuto Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



conto della natura della controversia, del valore (€ 220.051,34) e della complessità (media) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria, in assenza di nota spese, si liquidano si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 11.810,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.430,00 per la fase di studio; € 1.550,00 per la fase introduttiva; € 3.870,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 4.050,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

Nei rapporti tra il COMUNE DI CALVANICO e la terza chiamata REGIONE CAMPANIA le spese seguono il criterio generale della soccombenza e, così come stabilito dalla Suprema Corte (*"ex multis"* Cass. Civ., n. 6292/2019), sono poste a carico del **COMUNE DI CALVANICO** soccombente e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€ 220.051,34) e della complessità (media) delle questioni trattate, che non si è svolta la fase istruttoria, in assenza di nota spese, si liquidano si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 37/2018) in complessivi € 11.810,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.430,00 per la fase di studio; € 1.550,00 per la fase introduttiva; € 3.870,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 4.050,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Rigetta l'opposizione proposta dal **COMUNE DI CALVANICO** e, per l'effetto, conferma i Decreti Ingiuntivi n. 66/2008 e n. 67/2008;
 - 2) Condanna il **COMUNE DI CALVANICO** al pagamento, in favore della **GAMA COSTRUZIONI DI ANSALONE ANTONIO & C. S.A.S.**, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 11.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato **ANTONIO CAPUANO**, dichiaratosi anticipatario;
 - 3) Condanna il **COMUNE DI CALVANICO** al pagamento, in favore del **MINISTERO DELL'INTERNO** e della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, delle spese di
- Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 – Sentenza



Sentenza n. 273/2020 pubbl. il 21/01/2020

RG n. 6418/2010

Repart. n. 339/2020 del 21/01/2020

lite, che si liquidano in complessivi € 11.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;

4) Condanna il COMUNE DI CALVANICO al pagamento, in favore della REGIONE CAMPANIA, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 11.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Salerno il 17/1/2020

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo

REPUBBLICA ITALIANA
Comandiamo a tutti i cittadini di osservare
richiesti e a chiunque sia tenuto ad esecuzione
di questo titolo, a far posto a tutti i diritti assistenziali
e a tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione di
collaborarvi quando ne siano legalmente richiesti.
E' copia conforme all'originale e si rilascia in forme
esecutive a richiesta dell'invio CAPUANO
Salerno, il

15 LUG 2020

Il Funzionario giudiziario
dott.ssa Lanzini Eva Rosa

ANTONIO Caputo




E' copia conforme all'originale e richiesta
dell'Avv. CAPUANO ANTONIO
Salerno, il

15 LUG 2020

Il Funzionario giudiziario
dott.ssa Lanzini Eva Rosa

Caputo



Proc. N.R.G.A.C. 6418/2010 - Sentenza



Salerno, 22

Ad istanza con in atti
lo sottoscritto Uff. Giudiziario addetto
alla Corte d'Appello di Salerno ho notificato
e sono cop. dall'antascritto atto al sig.

CORONÈ DI CALVANICO

in persona del Siuslaco P.I.
Lejeh rappresente - denunciato
in CALVANICO alle Pieve

RATIFACCE CONFORTI 3

84080 - CALVANICO - SA

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
IN PLICO RACCOMANDATO CON A.R.
dalUFFICIO DI SALERNO C.P.

Salerno, 20 LUG. 2020

CORTE D'APPELLO DI SALERNO
IL FUNZIONARIO UNEP
Scaglione Filomena



UNEP - SALERNO

A/O Cr 7562

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 10,65
Varie	€ 0,00

TOTALE € 13,23

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 16/07/2020

Ufficiale Contabile



N. 4562 del cronologico
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

(firma)

CORTE DI APPELLO-SALERNO
Il Funzionario UNEF
Scaglione Filomena

Racc. N.

AVVERTENZE

Sulla presente applicarsi francobolli per l'importo complessivo
1. Francatura e affrancatura a carico del mittente;
2. Francatura e affrancatura a carico del destinatario.
La presente è in foglio n.
1-A. Deve essere consegnata al mittente o al destinatario, Se questi è assente può essere consegnata a un membro della famiglia od a persona addetta alla casa od a servizio del destinatario, purchè trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.



Ufficio Unico
presso la Corte d'Appello di Salerno

SERVIZIO NOTIFICAZIONE
ATTI GIUDIZIARI

POS
Tariffa atti giudiziari
Aut. n. DC/DCI/

COMUNE DI CALVARICO in fe
SINDACO P.T. - CRESCIZIO RAPP
DOT. IN CALVARICO A
PIAZZA RAFFAELE CONFORTI
84080 CALVARICO
SACILE